



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «*Nuovo codice della strada*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*»;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTA la legge 25 novembre 2024, n. 177, recante «*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*» e, in particolare, l'articolo 6, il quale istituisce il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione della modalità e dei termini per l'iscrizione nel registro stesso, i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento che il titolare dell'impresa deve dimostrare di aver frequentato per la conferma di validità dell'iscrizione, nonché i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione stessa;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO di dover dare attuazione all'articolo 6, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, al fine di definire le modalità e i termini per l'iscrizione nel registro delle agenzie telematiche nonché i programmi dei corsi di formazione che il titolare dell'impresa deve dimostrare di aver frequentato in sede di richiesta della conferma di validità dell'iscrizione, nonché i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione;

SENTITE le associazioni rappresentative del settore della consulenza automobilistica;

DECRETA:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «**agenzie telematiche**»: gli studi di consulenza automobilistica, iscritti al registro di cui alla lettera c) e abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche per l'erogazione dei servizi di motorizzazione;

- b) «**gestionale di terze parti**»: il software, sviluppato da aziende esterne, che si interfaccia con il S.I. attraverso servizi web, consentendo lo scambio di dati e l'operabilità nel S.I. stesso, conforme alle regole tecniche definite dalle linee guida stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione;
- c) «**ReAT**»: il registro delle agenzie telematiche di cui all'articolo 6 della legge 25 novembre 2024, n. 177;
- d) «**responsabile professionale**»: la persona fisica, indicata nell'autorizzazione provinciale, quale soggetto responsabile dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
- e) «**S.I.**»: il sistema informativo automatizzato della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) «**studi di consulenza automobilistica**»: le imprese, le società, le delegazioni dirette dell'Automobile Club d'Italia e gli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Articolo 2

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, il presente decreto definisce le modalità e i termini per l'iscrizione degli studi di consulenza automobilistica nel ReAT, nonché i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, prescritti ai fini della iscrizione stessa al ReAT e della relativa conferma di validità, e determina altresì i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione stessa.
2. L'iscrizione al ReAT è condizione necessaria per l'accesso e l'operatività nel S.I., secondo quanto previsto all'articolo 4 del presente decreto, ai fini dell'utilizzo delle procedure telematiche rese disponibili per l'erogazione dei servizi di motorizzazione.

Articolo 3

(Requisiti per l'iscrizione al ReAT)

1. Ai fini dell'iscrizione nel ReAT, gli studi di consulenza automobilistica devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data della richiesta di iscrizione:
 - a) essere titolari della autorizzazione provinciale di cui all'articolo 3 della legge n. 264/1991, in corso di validità e non sottoposta a provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b) non risultare destinatari di provvedimenti di sospensione o di decadenza dai collegamenti telematici con il S.I., se si tratta di studi di consulenza automobilistica già abilitati, alla data del presente decreto, all'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Nel caso in cui gli studi di consulenza automobilistica utilizzino un gestionale di terze parti, quest'ultimo dovrà essere conforme alle regole tecniche definite dalle linee guida stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione, ai fini dell'iscrizione al ReAT.
3. La validità dell'iscrizione al ReAT è confermata, con cadenza biennale, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto.
4. Quanto previsto al precedente comma 1, lettera a), non si applica alle delegazioni dirette dell'Automobile Club d'Italia, istituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, le quali svolgono, ai sensi dell'articolo 337 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in esenzione dal rilascio dell'autorizzazione provinciale.

Articolo 4

(Iscrizione al ReAT)

1. Il titolare dello studio di consulenza automobilistica o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto dello stesso presenta la richiesta di iscrizione al ReAT mediante apposita applicazione web alla quale accede tramite SPID di livello 2 o CIE.
2. Qualora lo studio di consulenza automobilistica disponga di più sedi operative, in fase di iscrizione al ReAT sono inseriti, per ciascuna sede, i relativi dati
3. La Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'iscrizione al ReAT e, conseguentemente, il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione abilita l'agenzia telematica all'accesso e all'operatività nel S.I.

Articolo 5

(Conferma di validità dell'iscrizione)

1. Entro il 31 dicembre del primo biennio successivo all'anno di iscrizione nel ReAT, il responsabile professionale completa il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1. Allo stesso modo, entro il 31 dicembre dei bienni successivi, il responsabile professionale completa il corso di aggiornamento di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Le associazioni e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 rilasciano il certificato di avvenuta frequenza del corso di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 e gli studi di consulenza automobilistica comunicano i dati del certificato di formazione o di aggiornamento alla Direzione generale per la motorizzazione.
3. In caso di giustificati motivi, i termini di cui al comma 1 sono prorogabili, su richiesta degli interessati presentata alla Direzione generale per la motorizzazione, per un periodo non superiore a un anno.
4. Le associazioni e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, mettono a disposizione del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione, le informazioni inerenti ai corsi di formazione e di aggiornamento svolti nell'anno solare.

Articolo 6

(Corsi di formazione e di aggiornamento)

1. I programmi dei corsi di formazione vertono su tutte le materie indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed hanno la durata:
 - a) non inferiore a 24 ore, per i responsabili professionali che prestano la propria attività presso studi di consulenza automobilistica abilitati ad operare in collegamento telematico con il S.I. da almeno tre anni (Corso A);
 - b) non inferiore a 48 ore, per i responsabili professionali che prestano la propria attività presso studi di consulenza automobilistica abilitati ad operare in collegamento telematico con il S.I. da meno di tre anni e per i responsabili professionali che prestano la propria attività presso studi di consulenza non ancora abilitati ad operare in collegamento telematico con il S.I. (Corso B).
2. I programmi dei corsi di aggiornamento vertono sulle materie individuate dalla commissione tecnica di cui all'articolo 7 del presente decreto, in relazione alle innovazioni normative e tecniche

intervenute nel corso del biennio di riferimento, e sono approvati con decreto del Direttore generale per la motorizzazione. Ciascun corso di aggiornamento ha una durata non inferiore a 24 ore.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento sono svolti, in presenza, a cura delle associazioni del settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, senza oneri a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le associazioni e i soggetti di cui al comma 3 che intendono svolgere i corsi di formazione e di aggiornamento ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Le associazioni e i soggetti di cui al comma 4 garantiscono lo svolgimento di almeno un corso di formazione e di un corso di aggiornamento in ogni anno solare, al fine di consentirne la frequenza entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto.

Articolo 7

(Commissione tecnica per la formazione e l'aggiornamento dei consulenti automobilistici)

1. Presso la Direzione generale per la motorizzazione è istituita la commissione tecnica per la formazione e l'aggiornamento dei consulenti automobilistici composta da:
 - a) un rappresentante della Direzione generale per la motorizzazione, con funzioni di Presidente;
 - b) due membri in rappresentanza della Direzione generale per la motorizzazione, scelti anche tra i funzionari in servizio presso gli uffici di motorizzazione civile;
 - c) due membri in rappresentanza di ciascuna delle Associazioni di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto;
 - d) un membro in rappresentanza dell'Automobile Club d'Italia.
2. La commissione tecnica è nominata con decreto del Direttore generale per la motorizzazione, dura in carica 4 anni e ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) l'aggiornamento delle materie su cui vertono i corsi di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto;
 - b) l'individuazione delle materie su cui vertono i corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto;
 - c) l'istruttoria delle richieste di proroga, nei casi di giustificato motivo, dei termini per la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto da autorizzare con decreto del Direttore generale per la motorizzazione;
 - d) ogni altra attività di studio ed analisi, connessa alle attività di formazione e di aggiornamento, individuata dal Direttore generale per la motorizzazione.
3. La commissione tecnica si riunisce, con cadenza almeno annuale, su convocazione del Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Le attività dei componenti della commissione tecnica sono svolte senza oneri a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 8

(Cessazione dell'attività)

1. Qualora a seguito dell'iscrizione al ReAT, l'agenzia telematica cessa la propria attività, quest'ultima deve darne comunicazione alla Direzione generale per la motorizzazione.
2. A seguito della comunicazione di cui al presente articolo, la Direzione generale per la motorizzazione procede con la cancellazione dal ReAT dell'agenzia telematica, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Articolo 9

(Sospensione, revoca e cancellazione volontaria dal ReAT)

1. Ai sensi dell'articolo 21-*quater*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'iscrizione al ReAT è sospesa:
 - a) per omessa frequenza, da parte del responsabile professionale, del corso di formazione o di un corso di aggiornamento entro i termini indicati all'articolo 5, commi 1 e 3, del presente decreto;
 - b) a seguito di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione provinciale adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - c) a seguito di un provvedimento di sospensione dei collegamenti telematici con S.I. adottato dal centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione o dall'ufficio di motorizzazione civile.
2. Nei casi di sospensione di cui al precedente comma, l'agenzia telematica non può accedere ai S.I., fermo restando quanto previsto al comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, la Direzione generale per la motorizzazione provvede a riabilitare l'agenzia telematica all'accesso e all'operatività nel S.I.:
 - a) d'ufficio, allo scadere del periodo di sospensione dei collegamenti telematici con il S.I. oppure allo scadere del periodo di sospensione della autorizzazione provinciale;
 - b) a richiesta del titolare dell'agenzia telematica, o della persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto dello stesso previa trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, comprovante l'avvenuta frequenza, da parte del responsabile professionale, del corso di formazione o di aggiornamento.
4. L'iscrizione al ReAT è revocata:
 - a) a seguito di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione provinciale, disposta ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b) quando l'agenzia telematica decade dalla abilitazione ai collegamenti telematici con il S.I. a seguito di provvedimento del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione o dell'ufficio di motorizzazione civile;
 - c) a seguito della comunicazione di cessazione dell'attività di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.
5. Il titolare dell'agenzia telematica o della persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto dello stesso può richiedere alla Direzione generale per la motorizzazione, in ogni momento, la cancellazione volontaria dell'iscrizione al ReAT per il tramite della applicazione web di cui al precedente articolo 4, comma 1.
6. Nei casi di revoca o cancellazione dell'iscrizione al ReAT consegue l'impossibilità di accedere ai S.I. da parte dell'agenzia telematica, fermo restando quanto previsto al comma 7.
7. L'agenzia telematica revocata o cancellata dal ReAT può essere nuovamente iscritta solo se in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 del presente decreto.

Articolo 10

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fino al momento di attuazione e di piena operatività dei sistemi di accesso alla piattaforma tramite SPID di livello 2 o CIE, l'accesso al ReAT, disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto, avviene attraverso l'utilizzo delle credenziali rilasciate dal centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.

2. Con successivo decreto del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le Associazioni rappresentative del settore della consulenza automobilistica, sono stabilite le tempistiche e le modalità di presentazione dell'istanza da parte degli studi di consulenza automobilistica ai sistemi informativi ai fini dell'iscrizione al ReAT.

Articolo 11

(Clausola di invarianza)

1. Alla gestione del ReAT si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Ing. Stefano Fabrizio Riazola

PROGRAMMI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Corso A - minimo 24 ore (articolo 6, comma 1, lett. a)

- Le fonti del diritto (nozioni generali);
- Responsabilità penali, civili e amministrative connesse all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (nozioni generali);
- Codice della Strada – Titolo III (nozioni generali);
- Legislazione PRA e autenticazione degli atti di vendita (nozioni generali);
- Documento unico di circolazione e di proprietà (d.lgs. n. 98/2017);
- Procedure semplificate: (STA, ciclomotori, autorizzazioni alla circolazione di prova, duplicati carte di circolazione/DU);
- Principi di economia aziendale (nozioni generali) e utilizzo della piattaforma PagoPA.

Corso B - minimo 48 ore (art. 6, comma 1, let. b)

- Le fonti del diritto (nozioni generali);
- Principi di economia aziendale (nozioni generali) e utilizzo della piattaforma PagoPA;
- Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264/1991 e legge n. 11/1994);
- Responsabilità penali, civili e amministrative connesse all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- Codice della Strada – Titolo III (nozioni generali con particolare riguardo a: uso e destinazione dei veicoli; procedimenti di immatricolazione, di nazionalizzazione dei veicoli provenienti dall'estero, di trasferimento della proprietà e di cessazione dalla circolazione; criteri per l'intestazione dei documenti di circolazione);
- Legislazione PRA e autenticazione degli atti di vendita;
- Documento unico di circolazione e di proprietà (d.lgs. n. 98/2017);
- Procedure semplificate (STA, ciclomotori, autorizzazioni alla circolazione di prova, duplicati carte di circolazione/DU).